

## QUESITO N.6

Preliminarmente, si evidenzia che il D. Lgs. N. 163/06 (codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) all'art. 34, comma 1, lett. B) espressamente indica i Consorzi di Cooperative, fra i soggetti a cui possono essere affidati gli appalti, stabilendo al successivo art. 35, che **“i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di gara devono essere posseduti e comprovati dagli stessi Consorzi, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”**

Tutto ciò premesso **si chiede conferma che, nel caso di Consorzi di cooperative, di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/06- come lo scrivente- i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria debbano essere posseduti dal Consorzio stesso**, e non anche dalla consorziata esecutrice (*salvo il requisito relativo all'organico medio annuo impiegato in servizi analoghi a quello principale di cui al punto 2 lett. g) del Disciplinare, posseduto dalla consorziata indicata quale esecutrice*), e nello specifico:

- che le dichiarazioni bancarie debbano essere presentate solo dal Consorzio;
- che le certificazioni di cui alla Parte I, Punto 2, lettere h), i), J) del Disciplinare di gara, debbano essere possedute solo dal Consorzio;
- che l'iscrizione alla Fascia D dell'Albo delle Pulizie debba essere in capo al Consorzio.

## RISPOSTA

Si precisa quanto segue:

- per quanto concerne le dichiarazioni bancarie, si conferma che possono essere presentate dal Consorzio;
- per quanto concerne le certificazioni di cui alla Parte I, Punto 2, lett. h), i), j) del disciplinare di gara, si conferma che possono essere presentate dal Consorzio, fatta salva la precisazione in ordine al possesso del certificato di gestione ambientale. In proposito si rimanda alla precisazione inviata alla spedizione in GUCE in data 20 luglio 2012, nella quale si specifica che tale certificazione dovrà essere posseduta almeno dal componente il raggruppamento/consorzio che andrà ad eseguire i servizi secondari;
- per quanto concerne l'iscrizione alla Fascia D dell'Albo Pulizie, tale requisito dovrà essere posseduto dal consorziato che andrà a svolgere il servizio cui si riferisce tale iscrizione e relativa classificazione.

Sono fatte salve in ogni caso le prescrizioni in materia di avvalimento.